

Legge sul femminicidio

**L. 2 DICEMBRE 2025, N. 181 IN VIGORE DAL 17 DICEMBRE 2025 di Paola Di Nicola
Travaglini e Francesco Menditto**

- Il delitto di femminicidio, il contrasto alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime
- Le aggravanti di discriminazione sessuale
- Modifiche al delitto di maltrattamenti
- Incremento dei diritti della persona offesa
- Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario
- Tutela degli orfani di femminicidio
- Tabella dei delitti "codice rosso" richiamati in singole disposizioni
- Testo previgente e vigente a fronte

**SPECIALE
RIFORMA**



Lefebvre Giuffrè

in parte risolte (a partire dalla loro insufficienza verificatasi per un non breve periodo), mentre altre richiedono ulteriori specifici interventi in corso di elaborazione e attuazione.

4.6. Le modifiche al sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)

Importanti modifiche sono introdotte alla disciplina del sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p. (art. 3, comma 1, lett. o), della legge in esame).

Il comma 1-bis dell'art. 316 c.p.p. ne estende la relativa disciplina anche ai casi di omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva senza stabile convivenza.

Dunque, oggi, quando il pubblico ministero procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva **anche senza stabile convivenza, può in ogni stato e grado del procedimento chiedere il sequestro conservativo dei beni** a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

Non si è proceduto a un aggiornamento della norma con richiamo al nuovo delitto di femminicidio, cui si farà comunque riferimento ai sensi della disposizione di coordinamento di cui all'art. 13, comma 1, della legge in esame che prevede un rinvio generale a tutte le norme applicabili al reato di omicidio *ex art.* 575 c.p., estendendo le relative discipline anche alla fattispecie di femminicidio.

Con la seconda modifica è stato inserito un nuovo **comma 1-ter** all'art. 316 c.p.p., per cui quando si procede per uno dei reati di cui all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. il pubblico ministero può chiedere, **previe indagini patrimoniali sull'indagato**, il sequestro conservativo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Nel caso in cui non vi sia stata, entro il termine prescritto, costituzione di parte civile il sequestro perde efficacia.

Si prevede, dunque, un "potenziamento" del sequestro conservativo, fin dalle indagini preliminari per evitare che gli indagati cedano fittiziamente i propri beni per non adempiere agli obblighi risarcitori.

Quanto al **regime transitorio**, trattandosi di norma procedimentale, trova ingresso il principio *tempus re-*

git actum, con applicabilità della nuova disposizione ai procedimenti in corso, pur se i fatti sono stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge in esame.

4.7. L'audizione personale del pubblico ministero (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.)

4.7.1. L'ampliamento dei delitti "codice rosso"

Nel modificare l'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., relativo all'obbligo di audizione della persona offesa da parte del pubblico ministero, il legislatore ha colto l'occasione per una più completa elencazione dei delitti di violenza di genere, domestica e ai danni delle donne, con opportuni aggiornamenti (art. 3, comma 1, lett. p, nn. da 1 a 4), sicché oggi la disposizione in esame contiene un ampio elenco, opportunamente richiamato da numerose norme (artt. 90-bis.2, comma 1, 309, comma 10-bis, 310, comma 2-bis, 316, comma 1-ter, 499, comma 6-bis, c.p.p.).

Viene enucleata una "categoria" di **delitti che rientrano tutti nella definizione di "codice rosso"** (supra, par. 1.6.1), pur se non si è proceduto a una maggiore armonizzazione mancando, ad esempio, l'art. 558-bis c.p. (costrizione e induzione al matrimonio), presente negli artt. 347, comma 3, 370 e 362-bis, comma 1, c.p.p. Si è persa anche l'occasione di un migliore coordinamento in quanto il medesimo elenco dei delitti previsti dall'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. è testualmente riportato in altre disposizioni (artt. 90-bis, comma 1-bis e 444, comma 1-*quater*, c.p.p.).

A seguire l'elenco di delitti oggi presenti nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., evidenziando le modifiche introdotte dalla legge in esame:

a) tentato omicidio (art. 575 c.p.), aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p., limitando il richiamo alle sole ipotesi delle aggravanti "delle relazioni strette o connesse al tipo delitto";

b) tentato femminicidio (art. 577-bis c.p.), aggiunto dalla legge in esame;

c) delitti tentati o consumati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi);
- 582 (lesioni personali) e 583-*quinquies* (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesione permanente al viso), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.

- (aggravanti “delle relazioni strette o connesse al tipo delitto”);
- 585, quarto comma (lesioni personali con specifiche aggravanti, compresa la “discriminazione sessuale”), aggiunto dalla legge in esame;
 - 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma (interruzione di gravidanza non consensuale aggravata dalla “discriminazione sessuale”), aggiunto dalla legge in esame;
 - 609-bis (violenza sessuale);
 - 609-ter (violenza sessuale aggravata);
 - 609-quater (atti sessuali con minorenni);
 - 609-quinquies (corruzione di minorenni);
 - 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
 - 612-bis (atti persecutori);
 - 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

4.7.2. L’audizione personale del pubblico ministero, operatività e deroghe

È noto che la l. n. 69/12019 ha introdotto l’obbligo del pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa (e, se persona diversa, da chi ha presentato denuncia, querela o istanza) entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

Le procure della Repubblica, in considerazione della materiale impossibilità dell’ascolto diretto da parte del magistrato, hanno interpretato l’obbligo come delegabile alla polizia giudiziaria ai sensi della disciplina generale contenuta nell’art. 370, comma 1, c.p.p.

Il disegno di legge intendeva eliminare la delega alla polizia giudiziaria e imponeva l’esame “personale” del pubblico ministero. Le difficoltà operative derivanti dalla carenza di risorse e l’opportunità di non disperdere il patrimonio conoscitivo acquisito dalla polizia giudiziaria con l’esame delegato delle persone offese, evidenziato nel corso delle audizioni svolte innanzi alla commissione giustizia del Senato, hanno consentito di approvare un testo più equilibrato, limitando le ipotesi di audizione personale obbligatoria, con possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato.

A seguito della nuova disciplina si possono indicare le modalità operative per il pubblico ministero:

a) può adottare immediatamente (e, comunque, nei tre giorni dall’iscrizione) un provvedimento in cui dispone di non procedere all’esame della persona offesa (ovvero di colui che ha presentato denuncia, querela o istanza, se diverso dalla persona offesa), motivando che sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa;

b) può, in ogni caso, delegare la polizia giudiziaria, senza specifica motivazione, all’audizione, nei tre giorni, della persona offesa che non abbia avanzato richiesta di essere sentita personalmente nonché di colui che (diverso dalla persona offesa) ha presentato denuncia, querela o istanza;

c) qualora la persona offesa abbia avanzato richiesta di essere sentita personalmente:

- può ritenere che la richiesta non sia motivata (fermo restando che è sufficiente nell’istanza una succinta motivazione) ovvero non sia tempestiva (ad esempio, perché avanzata successivamente alla denuncia/querela), adottando un provvedimento motivato di non luogo a provvedere all’esame personale di cui è opportuna la comunicazione;

- può disporre con decreto motivato, salvo quanto si dirà a breve per il delitto di cui all’art. 612-bis c.p.p. aggravato dalla discriminazione sessuale, la delega alla polizia giudiziaria dell’audizione della persona offesa (ovvero di querelante, denunciate, istante), specificandone le ragioni che ben possono derivare dalla materiale e concreta impossibilità di procedere nei tre giorni personalmente (ad esempio, per i turni da svolgere o per adempimenti indifferibili) ovvero dall’opportunità dell’esame delegato (ad esempio, per la distanza del luogo di residenza della persona offesa rispetto alla sede della procura, dalla conoscenza dei fatti da parte della polizia giudiziaria delegata perché ha proceduto precedentemente o ha raccolto la denuncia/querela, ecc.). La persona offesa verrà a conoscenza della delega all’atto dell’esame da parte della polizia giudiziaria e, in tale occasione, potrà rappresentare ulteriori specifiche ragioni per un successivo esame personale da parte del pubblico ministero, rimesso alla valutazione dello stesso;

- deve procedere all’audizione personale qualora sia iscritto il delitto di cui all’art. 612-bis, comma quarto, c.p. (aggravato dalla “discriminazione sessuale”). Qualora gli estremi dell’aggravante emergano suc-

cessivamente all'iscrizione e, dunque, si proceda all'integrazione nel registro generale notizie di reato (ex art. 330, comma 2, c.p.p.), può ritenersi che il pubblico ministero debba procedere personalmente all'audizione nei tre giorni da detta integrazione, salvo che l'esame sia già avvenuto e sia esaustivo ai fini della contestazione, diversamente un'ulteriore audizione meramente ripetitiva della precedente (necessariamente videoregistrata ai sensi dell'art. 357, comma 3-ter, c.p.p.) potrebbe integrare un'ipotesi di vittimizzazione secondaria.

La nuova disciplina deve, comunque, **tenere conto della prassi adottata da molte procure della Repubblica** per cui l'audizione della persona offesa avviene contestualmente alla presentazione della denuncia/querela, sulla base di delega generale o telefonica per singoli casi, al fine di raccogliere subito gli elementi investigativi utili attraverso un format specifico di domande (integrato dall'operatore di polizia giudiziaria). L'audizione viene considerata idonea ad assolvere l'obbligo di legge nei tre giorni. Tale prassi operativa ha dato buoni risultati consentendo, non solo, l'immediata raccolta di informazioni orientando subito le indagini (ad esempio, con acquisizione di documenti fotografici o screen shot ovvero immediata audizione di persone informate sui fatti, ecc.), ma anche un'immediata valutazione del pubblico ministero che può visionare la videoregistrazione dell'audizione.

Può ritenersi che detta prassi possa essere proseguita solo in mancanza di una richiesta della persona offesa (o del denunciante, querelante istante) formulata nella denuncia/querela di essere sentita personalmente, dovendo in tale caso prevalere la volontà espressa. Trasmessa la notizia di reato, sarà il pubblico ministero a operare le valutazioni su indicate: audizione personale, obbligata se iscritto il delitto ex art. 612-bis, quarto comma, c.p.; delega nel caso di richiesta della persona offesa non motivata ovvero adottando apposito decreto motivato.

Quanto al **regime transitorio**, trattandosi di norma procedimentale, opera il principio *tempus regit actum*, con applicabilità della nuova disposizione ai procedimenti in corso, pur se i fatti sono stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge in esame.

4.7.3. Le modifiche all'organizzazione del pubblico ministero

L'art. 10 della legge in esame coordina le disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico

ministero, di cui al d.lgs. n. 106/2006, con le modifiche all'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. esaminate.

Viene riscritto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto legislativo:

- aggiornando, il catalogo dei delitti ivi previsti, per i quali il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.;
- sopprimendo gli ultimi due periodi del testo precedente che stabilivano un particolare procedimento per la revoca e le eventuali osservazioni del magistrato, di conseguenza si applicheranno le ordinarie disposizioni in tema di revoca dell'assegnazione previste dal citato d.lgs. e dalla normativa del Consiglio Superiore della Magistratura.

Si modifica anche l'art. 6, comma 1-bis, d.lgs. cit. aggiungendo un periodo con cui si dispone che il procuratore generale presso la corte di appello, tra i dati che è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto, comprenda anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p.

4.8. L'incremento dei delitti previsti per le misure urgenti di protezione della persona offesa (art. 362-bis c.p.p.)

Si modifica l'art. 362-bis c.p.p. (art. 3, comma 1, lett. g), della legge in esame) aggiornando l'elenco dei delitti per i quali è delineato uno specifico procedimento per la valutazione delle richieste delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza contro le donne e domestica, per cui:

- il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari;
- il giudice, nel caso sia avanzata la richiesta, provvede entro venti giorni.

All'esito delle modifiche (evidenziate nell'elencazione) l'art. 362-bis c.p.p. si applica per i procedimenti relativi **ai seguenti delitti previsti dal codice penale solo se commessi in danno del coniuge**, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:

a) tentato omicidio (art. 575) aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo